

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1927-A**RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE****(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)****(RELATORE ROSSI PAOLO)**

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE**d' iniziativa del Deputato GIULIETTI***Annunziata il 10 aprile 1951*

Emendamenti al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati allo scopo di rendere possibile l'esercizio del voto elettorale ai marittimi fuori della loro abituale residenza per motivi di servizio o di lavoro

Presentata alla Presidenza il 20 novembre 1952

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta Giulietti mira a rendere possibile l'esercizio del voto ai marittimi che nel giorno delle elezioni si trovano fuori della loro residenza per motivi di servizio o di lavoro.

Non vi è dubbio che tale scopo meriti la più accurata attenzione, essendo desiderabile in sommo grado che in un paese essenzialmente marittimo, la gente di mare, che rappresenta una percentuale considerevole dell'intera popolazione, possa concorrere attivamente a determinare l'indirizzo politico del paese.

È ben vero che per altri cittadini, pur benemeriti, come i lavoratori all'estero, il problema si pone nei medesimi termini, ma mentre, da un lato, deve rilevarsi che i problemi non si possono accantonare richiaman-

do l'analogia con altri problemi insoluti, occorre sottolineare, d'altro lato, la peculiare situazione dei marittimi ai quali l'esercizio del diritto elettorale non è soltanto difficile, come per i lavoratori all'estero, che possono tornare in Patria nel giorno delle elezioni, ma letteralmente precluso, per motivi di ordine materiale e anche di ordine giuridico, se si ha riguardo alle sanzioni stabilite a carico di chi abbandona la nave.

Si tratta di ricercare mezzi tecnici adeguati e non contrastanti con superiori esigenze, di rilevanza anche costituzionale.

Occorre, anzitutto, escludere la vagheggiata formazione di un Collegio unico nazionale comprendente tutti i marittimi. Siffatto espediente, di netto carattere corporativo, sarebbe del tutto incompatibile con le norme

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI.

della Costituzione che consacrano il principio di una rappresentanza politica legata alla popolazione e al territorio.

Difficile sotto molti aspetti, e ricca di inconvenienti che furono segnalati da commissari di opposte parti politiche, sarebbe l'istituzione di seggi elettorali a bordo. Ove si tenga conto che la maggior parte dei marittimi risulta imbarcata su navi con meno di 25 uomini di equipaggio, si vede subito l'estrema difficoltà sia di costituire il seggio, secondo le esigenze di legge, sia soprattutto, di garantire efficacemente la segretezza del voto. Alcuni commissari hanno espresso il timore che sull'equipaggio di una nave, dipendente da un solo armatore, nel ristrettissimo ambiente di bordo, possano venire esercitate indebite suggestioni. Tali inconvenienti, riconosciuti insuperabili dalla Commissione, rendono inutile soffermarsi su altre considerazioni negative, assai gravi, come possibili conflitti con la sovranità degli altri paesi, quando la nave si trovi in porti esteri, e come la difficoltà di far pervenire tempestivamente all'ufficio elettorale centrale i verbali e il plico delle schede.

Ciò che sembra potersi e doversi fare senza pericolo, è l'assimilazione dei marittimi che nel giorno delle elezioni si trovino fuori della loro residenza ma a bordo di navi in porti italiani, a quelle categorie di pubblici ufficiali, militari ecc. che prestando servizio fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, sono tuttavia ammessi, dalla legge vigente, a votare nel comune dove si trovano.

A tal fine la Commissione ha approvato, su proposta dell'onorevole Tozzi-Condivi, la seguente formula.

« All'articolo 18, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« Parimenti per i marittimi fuori residenza nel comune ove è ancorata la nave forniti di libretto di navigazione, del certificato elettorale e di dichiarazione del loro comandante attestante che il marittimo non può abbandonare la nave ».

Siffatta innovazione permetterebbe l'esercizio del diritto elettorale politico ad un numero notevole di marittimi che ora ne sono, di fatto, privati, ma non risolve il problema nella sua interezza, restando esclusi dalla possibilità del voto tutti coloro che si trovano in navigazione.

La Commissione ha ricercato con diligenza metodi sodisfacenti per una soluzione integrale, non riuscendo a trovarne alcuno che concili la indiscussa opportunità di rendere possibile l'esercizio del diritto elettorale a tutti i marittimi, con le invalicabili esigenze di segretezza, libertà, uguaglianza del voto.

E, quindi, pur compiacendosi dei risultati, parziali ma considerevoli, che possono conseguire all'accoglimento della proposta, crede doveroso segnalare il problema al Governo, per uno studio ulteriore e più approfondito con riguardo anche alla legislazione comparata.

ROSSI PAOLO, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, che approva il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

ART. 2.

All'articolo 18, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« Parimenti per i marittimi fuori residenza, forniti del libretto di navigazione e del certificato elettorale ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Il marittimo che, per essere giunto in porto nel giorno della votazione o nei primi sette giorni precedenti, non abbia potuto fornirsi del certificato elettorale, potrà rivolgersi al sindaco del comune dove si trova, e per esso all'Ufficio di cui al precedente comma, il quale Ufficio lo chiederà telegraficamente o per telefono al comune di residenza del marittimo, al quale lo rilascerà dietro risposta positiva telegrafica del comune stesso ».

ART. 3.

All'articolo 37, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« I marittimi fuori residenza — imbarcati o sbarcati — previa esibizione del certificato elettorale e del libretto di navigazione, e del certificato elettorale, vistato con timbro e firma del comandante della nave, possono esercitare il diritto di voto fuori della propria circoscrizione e in qualunque sezione si presentino, o anche nei seggi all'uopo prefissati nelle immediate vicinanze del porto ».

Il secondo comma del citato articolo 37 è così modificato:

« Gli elettori di cui ai commi precedenti... ».

ART. 4.

All'articolo 38, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Del pari sono ammessi a votare nel comune ove si trovano, i marittimi muniti di libretto di navigazione e di certificato elettorale ».

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, che approva il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« Parimenti per i marittimi fuori residenza nel comune ove è ancorata la nave, forniti del libretto di navigazione e del certificato elettorale e da dichiarazione del loro comandante attestante che il marittimo non può abbandonare la nave ».

ART. 5.

L'articolo 39, primo comma, è così completato:

« ... ad eccezione dei marittimi, che nel giorno delle votazioni sono in navigazione o all'estero ».

All'articolo 39, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

« I marittimi, di cui al precedente comma, potranno esercitare il loro diritto elettorale mediante mandato rilasciato ad un membro della famiglia (genitore, coniuge, figli, fratelli, sorelle) ed elettore iscritto nel comune, avendo cura di trasmettere il mandato al sindaco del comune di residenza. Tale mandato, su carta semplice, conterrà le generalità e l'indirizzo del mandatario, nonché le generalità, il numero di matricola ed il Compartimento marittimo del mandante, più il nome della nave su cui è imbarcato. Il mandato porterà il timbro della nave e la firma del comandante. Il sindaco, ricevuta tale comunicazione, rilascerà al mandatario il certificato elettorale intestato al mandante, più il mandato o copia del medesimo. Nessun elettore potrà rilasciare o ricevere più di un mandato. Il mandatario, nel giorno e nell'ora indicati nel certificato elettorale, si recherà ad esercitare il diritto di voto, in nome e per conto del suo rappresentato, nella sezione alla quale il mandante stesso è stato assegnato.

Il presidente del seggio ritirerà il mandato, che allegnerà al verbale; di tale operazione farà menzione nella lista della sezione accanto al nome dell'elettore rappresentato, ed eseguirà apposita annotazione sul certificato elettorale del mandatario ».